

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Presidenza della Regione  
Direzione centrale Avvocatura regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE  
Roma, 29 - 30 settembre 2005

**Ricorsi alla Corte Costituzionale  
Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo giugno - settembre 2005

A cura di: Gemma Pastore  
Anna d'Ambrosio

**Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome**

periodo giugno - settembre 2005

<b>N.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Controparte</b>	<b>Materia</b>	<b>Motivi</b>	<b>GU</b>
21	C. Attribuzioni	Regione Siciliana	Stato	Imposte e tasse	Violazione art. 36 Statuto; art. 6 DPR1074/1965; principio di leale collaborazione	29
23	C. Attribuzioni	Bolzano	Stato	Sanità pubblica	Violazione artt. 4, comma 1, n. 7, 9, comma 1, n. 10, 16, comma 1 Statuto speciale; D.P.R. n. 474/1975; d.lgs. n. 265/1992; art. 4 d.lgs. n. 266/1992	30
25	Legittimità costituzionale	Bolzano	Stato	Banca e istituti di credito	Violazione artt. 5, n. 3, 11 e 16 Statuto speciale; D.P.R. n. 234/1977; art. 10 l. cost. n. 3/2001	34
26	Legittimità costituzionale	Stato	Trento	Tutela dell'Ambiente	Violazione artt. 8, 9 e 107 Statuto speciale; art. 117, commi 1, 2, lettere a) e) e s) e 3 Cost	11
28	Legittimità costituzionale	Friuli-Venezia Giulia	Stato	Impiego pubblico	Violazione artt. 4, 5, 8, 49 e 63 Statuto speciale; artt. 3, 117, 118 e 119 Cost.	11

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 21** del 10 giugno 2005 (GU 29/2005)

**Materia:** Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali in materia fondiaria

**Limiti violati:** Art. 36 Statuto Regione Sicilia; art. 6 DPR, n. 1074/1965; principio di leale collaborazione

**Ricorrente/i:** Regione siciliana

**Oggetto del ricorso:** Nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/3.0/L 25079 del 31 marzo 2005; nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2005/4.2/30927 del 21 aprile 2005

### **Annotazioni:**

Premessa la certa spettanza alla regione di una puntuale potestà legislativa in materia tributaria che trova la sua fonte nell'art. 36 dello Statuto e che espressamente viene richiamata dall'art. 6 del DPR n. 1074/1965, ancorché esercitabile, per ciò che concerne i tributi erariali, «nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo» (sent. n. 111/1999), nel ricorso si afferma che non può disconoscersi all'Assemblea regionale siciliana - come peraltro, in via generale, a ciascun Organo legislativo - il diritto ed il dovere di farsi carico dell'interpretazione delle proprie leggi, laddove risultino anche astrattamente soggette ad interpretazioni non corrispondenti alla volontà dello stesso legislatore.

In conformità con quanto sancito con la sentenza 123/1988, secondo cui «l'esistenza di interpretazioni giudiziali discordanti, costituendo un dato estrinseco alla legge interpretativa e al suo contenuto, non può considerarsi un presupposto indispensabile di legittimità dell'intervento del legislatore che, in base a scelte politico-discrezionali, decida di imporre erga omnes un certo significato normativo di precedenti disposizioni», la ricorrente ritiene che l'intervento legislativo di chiarificazione può ben essere giustificato anche soltanto dall'esigenza di fornire una precisazione in ordine al significato del testo finalizzata a vincolare in tal modo l'interprete a non attribuirgliene uno diverso e ad applicare la disposizione oggetto dell'interpretazione autentica con la portata normativa in tal modo determinata.

In ogni caso, poi, detto intervento legislativo retroattivo, anche a prescindere dalla autoqualificazione dello stesso come interpretazione autentica, opera sul piano delle fonti, ossia della *regula juris* che dai soggetti cui spetta la relativa applicazione deve essere osservata.

Ma in violazione di siffatti principi fondamentali, la cui osservanza garantisce innanzitutto un corretto svolgersi dei rapporti tra poteri, l'Agenzia delle entrate ha manifestato un orientamento interpretativo che si pone in palese contraddizione con l'interpretazione autentica dell'art. 60 della legge regionale n.

2/2002, recata dall'art. 99 della l.r. n. 4/2003, esautorando, di fatto, l'organo legislativo regionale dall'esercizio di potestà rientranti nell'ambito della competenza normativa ascrivita.

Ed infatti, il vincolare l'agevolazione fiscale introdotta dall'art. 60 della l.r. 2/2002, alla sussistenza di quei requisiti oggettivi, relativi al fondo, che connotano gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, significa disattendere la norma regionale che finalizza l'intervento a scopi ben più ampi e complessi.

Ed invero le agevolazioni in esame vengono testualmente concesse «al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo».

Tali scopi presuppongono esclusivamente che gli atti oggetto del beneficio, e cioè quelli «elencati al primo comma dell'art. 1 della legge n. 604/1954, da chiunque posti in essere» abbiano ad oggetto terreni e pertinenze ricadenti in zone destinate dagli strumenti urbanistici ad uso agricolo.

Il correlare viceversa l'attribuzione delle agevolazioni alla ricorrenza di quelle condizioni e requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 604/1954, non richiamato peraltro, volutamente, dal legislatore regionale, nega autonomia alla disposizione regionale, ne travisa e ne svia le finalità e pone nel nulla la precisazione relativa alla normativamente asserita «natura di misura fiscale di carattere generale» (art. 99 della l.r. n. 4/2003) attribuita alla disposta agevolazione fiscale.

Si evidenzia che la ribadita indifferenza dell'elemento soggettivo conseguente alla esplicita estensione dell'intervento in ordine agli atti «da chiunque posti in essere», confligge e contraddice ogni possibile richiamo interpretativo a requisiti attinenti l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta individuati dall'art. 2 della legge n. 604/1954, con esclusivo riferimento, peraltro, in relazione alle tipologie di condizioni individuate, alle sole persone fisiche.

Ribadito dunque che l'interpretazione della legge compiuta dallo stesso legislatore, con effetto ex tunc, mediante una legge successiva, assume valore esclusivo proprio perché introdotta con atto avente pari efficacia della norma precedente, e che la legge di interpretazione autentica, esplicitando l'intendimento del legislatore circa il significato da attribuire ad una precedente disposizione, e determinando la portata normativa, veridicamente accertata, ed il conseguente limite applicativo di essa, rende vincolante una scelta ermeneutica rientrante tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale della norma interpretata, risulta palese alla ricorrente, la violazione posta in essere con le impugnate note che individuano una interpretazione assolutamente divergente con quella autentica.

Viene eccepita, inoltre, la violazione del principio costituzionale di leale cooperazione, valore fondamentale cui la Costituzione informa i rapporti tra gli Enti che costituiscono la Repubblica, e tra essi, nella specie, tra Stato e Regione, la cui espressione minima si configura nel dovere di mutua informazione, e che, in ragione delle attribuzioni istituzionalmente ascrivite, avrebbe, nella fattispecie, quantomeno imposto il raggiungimento di una preventiva intesa in ordine alle determinazioni da assumere.

Tale lesione risulta ancora più grave considerato che la prima delle due note impugnate, nonostante le pregresse interlocuzioni con il competente Assessorato del bilancio e delle finanze non è stata neppure portata a conoscenza della Regione siciliana, che ne ha acquisito notizia e cognizione soltanto a seguito della trasmissione disposta dal Consiglio notarile di Palermo, allarmato dal relativo contenuto che, configurando una «nuova» interpretazione dei requisiti necessari ai fini della usufruibilità delle agevolazioni previste dall'art. 60 della legge regionale n. 2/2002», determina «un grave pregiudizio economico per un rilevantissimo numero di cittadini (contribuenti), i quali, facendo affidamento sulla esistenza di un regime agevolativo collaudato in tre anni di stipule, hanno acquistato in tutto il territorio regionale diverse porzioni di terreni a destinazione agricola».

Viene evidenziato a tal proposito che la revoca delle agevolazioni in argomento, ipotizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione alla mancanza di quei requisiti oggettivi la cui sussistenza risulta imposta soltanto in data successiva alla stipula di atti avvenuta nel lasso temporale intercorso dall'entrata in vigore della disposizione regionale - determinerebbe la lesione di quel principio comunitario di legittimo affidamento, in giurisprudenza caratterizzato in termini di tutela dell'interesse privato, che si impone quale principio generale dell'attività amministrativa in osservanza del disposto dell'art. 1 della legge n. 241/1990, quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni recate dall'art. 1 della legge n. 15/2005, ma che già improntava i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/2000, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

Il richiamato principio della tutela del legittimo affidamento trova peraltro il suo fondamento nel principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) e costituisce un «elemento essenziale dello Stato di diritto» (sent. n. 525/2000), che non può essere leso neppure da norme di legge che incidano irragionevolmente su situazioni già in precedenza regolate.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 23** dell'8 luglio 2005 (GU 30/2005)

**Materia:** Sanità pubblica

**Limiti violati:** Artt. 4, comma 1, n. 7, 9, comma 1, n. 10, 16, comma 1 Statuto speciale; D.P.R. n. 474/1975; d.lgs. n. 265/1992; art. 4 d.lgs. n. 266/1992

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto del ricorso:** Nota del Ministro della salute del 5 maggio 2005 (prot. n. GAB/3882-P/Ilca/9); nota del direttore generale del Ministro della salute del 5 maggio 2005 (prot. n. 12221/DL-PROG-21-P-a); verbale del Comando Carabinieri per la Salute - NAS di Trento del 18 maggio 2005 con allegato specchio riassuntivo

### **Annotazioni:**

Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige la competenza primaria in tema di «ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri» (art. 4, comma 1, n. 7) e riconosce alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza legislativa concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» (art. 9, comma 1, n. 10) con le connesse potestà amministrative (art. 16).

In particolare viene rilevato che la competenza primaria in tema di ordinamento degli Enti sanitari ed ospedalieri, attribuita ai sensi dell'art. 4, n. 7 dello statuto speciale alla Regione Trentino-Alto Adige, è stata ripartita con l'art. 15 della l.r. n. 6/1980 fra la Regione stessa e le Province autonome di Trento e Bolzano nel senso che è stato attribuito alle Province autonome il controllo sugli atti e sugli organi delle Unità sanitarie locali (U.S.L.): «il controllo sugli atti e sugli organi dell'Unità sanitaria locale è esercitato dalla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 670/1972.

Per le modalità ed i termini del controllo si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 29/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni riguardanti: 1) i regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analoga natura, compresi i regolamenti organici del personale; 2) i bilanci e loro variazioni, 3) i piani ed i programmi annuali e pluriennali; 4) le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie».

L'art. 2 del DPR. n. 474/1975, così come modificato dal d.lgs. n. 267/1992 in sede di chiusura del «pacchetto», ha puntualizzato ulteriormente la sfera di competenza fra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano nella materia della sanità attribuendo alla Regione «la disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari» ed alle Province

autonome «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari» con l'unico limite che «nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria».

Inoltre, in forza dell'art. 1 del precitato DPR n. 474/1975, la Provincia esercita in materia di igiene e sanità anche le relative funzioni amministrative e l'art. 3 dello stesso DPR., nel quale sono individuate le competenze riservate agli organi statali, non riconosce a quest'ultimi poteri ispettivi o di controllo.

A chiusura di tale compiuto assetto normativo per espressa disposizione dell'art. 4, d.lgs. n. 266/1992, è stato, inoltre, statuito che «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo».

In esecuzione delle sue competenze in ordine alla gestione e vigilanza degli enti sanitari la Provincia autonoma di Bolzano ha recentemente riordinato il Servizio sanitario provinciale con la l.p. n. 7/2001 prevedendo all'art. 16 una dettagliata disciplina per i controlli sulle attività delle Aziende sanitarie della Provincia: «Le Aziende sanitarie, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese, che tenga anche conto: a) della validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte; b) della necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; c) della appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell'assistenza; d) dei risultati finali dell'assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi. Il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale nonché per la corresponsione di eventuali incentivi di risultato che fossero previsti per il personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate».

Con la l.p. n. 1/2000, art. 16 la Provincia autonoma di Bolzano, ha introdotto presso ciascuna Unità sanitaria locale un cd. «nucleo di valutazione», composto da tre membri, tra cui un rappresentante nominato dall'assessore provinciale alla sanità, un rappresentante della direzione generale dell'azienda sanitaria ed un esperto esterno, con il preciso compito di verificare la funzionalità, efficienza e produttività dell'azienda sanitaria.

Lo stesso art. 16 precisa, inoltre, che «a prescindere dalle verifiche effettuate dal nucleo di valutazione, l'assessore provinciale alla sanità può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni e verifiche nelle aziende sanitarie».

La prova della serietà ed efficienza dei controlli della Provincia sull'attività delle proprie Unità sanitarie locali è costituita, peraltro, anche dall'impugnato verbale del Comando Carabinieri per la salute - NAS di Trento del 18 maggio 2005, che afferma testualmente come nella Provincia di Bolzano «i tempi d'attesa sono molto inferiori ai tempi previsti dalla de libera provinciale e dell'Accordo nazionale Stato-Regioni».

Effettuate queste premesse, risulta, quindi, del tutto evidente alla ricorrente che al Ministro della salute non spetta alcuna competenza di «verifica» sulle cd. «liste d'attesa» nelle singole Unità sanitarie locali potendo e dovendo esso acquisire i dati dalla Provincia autonoma di Bolzano in sede di rendiconto.

La verifica delle cd. «liste d'attesa» è, infatti, una palese questione di funzionamento e gestione degli enti sanitari e come tale rientra nella specifica competenza della Provincia di Bolzano.

L'intesa tra Stato e Regioni del 23 marzo 2005, richiamata dal Ministro quale «giustificazione» dei controlli effettuati dal Comando dei Carabinieri nelle Unità sanitarie locali della Provincia di Bolzano, non è idonea a fondare l'iniziativa governativa, dato che la stessa intesa all'art. 13 fa espressamente salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome: «I contenuti della presente intesa si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione».

Si afferma che il Ministro della salute non potrà invocare il novellato art. 117 Cost. quale fondamento delle verifiche effettuate dal Comando dei Carabinieri di Trento, in quanto la competenza in materia dei controlli delle attività delle U.S.L. è riconosciuta alla Provincia di Bolzano dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

Secondo l'art. 10 della legge cost. n. 3/2001 le disposizioni della Nuova Costituzione si applicano alle Province autonome solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», (sentt. nn. 377/2002; 408/2002; 48/2003; 103/2003 e 145/2005).

Vengono infine richiamati anche i precedenti della Corte costituzionale, che si è già espressa nel senso che non spetta alle amministrazioni statali esercitare controlli presso le U.S.L. di Trento e di Bolzano.

Con sent. n. 228/1993 relativa ad un controllo del Ministero del tesoro nei confronti di una verifica amministrativa-contabile alla U.S.L. di Merano, la Corte costituzionale ha dichiarato: «Alla luce di queste premesse, anche il potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, deve ritenersi riferito - nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto Adige - alle Province autonome, con la conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo quale quello che il Ministro del tesoro ha dichiarato di voler esercitare sulla base di norme anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale. E questo tanto più ove si consideri che, anche nell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono fatte



espressamente salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 80), mentre la misura della partecipazione dello Stato al controllo è stata specificamente regolata sia attraverso la presenza di un collegio di revisori, corrisposto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro (art. 15, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181), sia attraverso la rendicontazione trimestrale delle Unità sanitarie alla Regione o alla Provincia autonoma, con il conseguente obbligo dell'ente locale di fornire gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del tesoro (art. 50, secondo e terzo comma)».

In seguito, con sentenza n. 182/1997, la Corte costituzionale, decidendo su un altro conflitto di attribuzione sempre in tema di controllo del Ministro del tesoro presso l'U.S.L. di Trento, ha affermato: «... la circostanza che la finalità dell'accertamento ispettivo sia il contenimento del costo del lavoro non esclude affatto che la materia sulla quale la disposta ispezione verte, sia proprio quella del funzionamento e della gestione degli enti sanitari, nella quale la competenza provinciale non è controversa. Altro è, infatti, l'attività di gestione degli enti sanitari, che investe ogni profilo della loro attività, altro sono invece le norme che gli organi preposti alla gestione e ai controlli su di essa sono chiamati ad applicare: quando pure tali norme siano poste dallo Stato nell'esercizio di una competenza propria (è il caso della disciplina dello stato giuridico dei dipendenti delle Unità sanitarie locali o quello della assunzione diretta degli invalidi civili), non viene meno la competenza "gestoria" affidata alla Provincia autonoma dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo emanato con d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992. Anche in questo caso viene in considerazione l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale in materie di competenza della Provincia è escluso l'esercizio della funzione di vigilanza da parte degli organi statali, essendo tale funzione rimessa alla stessa Provincia».

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 25** del 26 luglio 2005  
(GU 34/2005)

**Materia:** Banca e istituti di credito - Fondazioni bancarie

**Limiti violati:** Artt. 5, n. 3, 11 e 16 Statuto speciale del Trentino Alto Adige;  
D.P.R. n. 234/1977; art. 10 l. cost. n. 3/2001

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto del ricorso:** lettera «provvedimento approvativo» del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2005 (prot. n. 7076) con le sue parti integranti

### **Annotazioni:**

Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige competenza legislativa concorrente in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale» (art. 5 n. 3) oltre che le connesse potestà amministrative (art. 16).

La norma di attuazione D.P.R. n. 234/1977 ha precisato le competenze della regione nelle predette materie disponendo all'art. 3 che «Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti le banche di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto: a) la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione; b) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni; c) l'autorizzazione alle Casse rurali ed artigiane ad operare fuori dei limiti territoriali purché nell'ambito regionale; d) l'approvazione delle modifiche statutarie; e) la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi per trattare questioni attinenti alla materia di competenza regionale; f) l'amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni; g) l'assunzione dei servizi previsti dal terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933; h) la nomina di amministratori e di sindaci nei casi in cui la nomina è demandata per legge agli organi di vigilanza bancaria all'infuori dei casi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché i «benestare» che la legge demanda agli organi di vigilanza per la nomina di funzionari (regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204)» aggiungendo, inoltre, che «I provvedimenti di cui alle lettere d) e g) del presente articolo vanno adottati dalla regione sentiti rispettivamente il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia».

La Regione Trentino-Alto Adige, con l.r. n. 3/2003 ha delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni amministrative in materia di Casse di

risparmio: «a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, di enti di credito fondiario e di credito agrario, di Casse di risparmio e di Casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale».

Tale delega è avvenuta in base all'art. 18 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige che recita: «La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici».

Dal 2003 spetta, quindi, alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza per «l'approvazione delle modifiche statutarie» di cui all'art. 3, lett. d) del D.P.R. n. 234/1977.

Nell'impugnato provvedimento del 25 gennaio 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze sostiene il contrario, affermando che «ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si approvano ... gli articoli 5, comma 5, 9 e 52 dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano», precisando che «resta fermo che l'aumento della compagine sociale non dovrà comportare un aumento dei costi a carico della Fondazione» ed imponendo «a recepire nel proprio statuto le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 153/1999 (in particolare all'art. 2, comma 2, e all'art. 5, comma 1) e dal regolamento del 18 maggio 2004, n. 150 (in particolare agli articoli 4 e 5)».

Di fronte alle norme a livello costituzionale (Statuto speciale) e di legge rinforzata (norme di attuazione) esiste il d.lgs. n. 153/1999, invocato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ha introdotto una nuova disciplina civilistica e fiscale per le c.d. «fondazioni bancarie», organismi nati nell'ambito del complesso iter di ristrutturazione bancaria.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 153/1999, «le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti».

La fase transitoria, disciplinata dall'art. 25 del d.lgs. n. 153/1999, è stata prolungata fino al 31 dicembre 2005 con legge dello Stato e precisamente con l'art. 4, d.l. n. 143/2003.

La Provincia di Bolzano è venuta incontro allo Stato creando dalla ex «Cassa di Risparmio» due enti e precisamente la «Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.» e la «Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano».

Ciò non toglie comunque le attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Bolzano che non possano essere venute meno a seguito di un atto dello Stato avente normale forza di legge (d.lgs. n. 153/1999).

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di Risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro».

A tale articolo viene fatto riferimento anche nello statuto della Fondazione della Cassa di Risparmio, approvato con deliberazione della giunta regionale dd. 22 maggio 2000, n. 688 e pubblicata nel B.U. del 27 giugno 2000.

Infatti, a norma dell'art. 42 dello statuto della Fondazione «Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dall'organo di indirizzo, salvo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto di Autonomia».

Risulta, quindi, palese, secondo la ricorrente, che le questioni riguardanti la nomina del presidente e del vicepresidente della Cassa di Risparmio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano sono, in forza dello Statuto speciale, di competenza specifica della Provincia di Bolzano, indipendentemente dalla qualifica della Fondazione stessa come «ente creditizio» (prima della scadenza del periodo transitorio in data 31 dicembre 2005) o come «ente di diritto privato» (dopo la scadenza del periodo transitorio).

Le modifiche apportate allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio incidono anche sulla nomina del presidente e del vicepresidente. I

Infatti la modifica dello statuto della Fondazione ha portato il numero dei soci da 100 a 150 incidendo così sugli artt. 34 ss. (nomina e composizione dell'organo di indirizzo) e 42 (nomina del presidente e del vice presidente) dello statuto della Fondazione.

E', pertanto, palese che spetta alla provincia l'approvazione delle modifiche stesse, in quanto dotata di competenza esclusiva in materia, fermo l'obbligo di sentire il Ministro del tesoro (art. 11, statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

Viene ribadito che la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano sono titolari di specifiche competenze in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale», di «apertura e trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale» e di «nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di Risparmio».

In tali competenze è ricompresa anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Infatti, prima del d.lgs. n. 153/1999 era fuori discussione che spettasse alla regione il potere di ordinamento e di vigilanza sulla Fondazione stessa (potere delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano con l.r. n. 3/2003).

Le norme della nuova Costituzione (art. 117) ed in particolare la legislazione esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» non possono avere l'effetto di eliminare tali specifiche competenze della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome, sia perché le attribuzioni costituzionali alle province autonome non possono essere derogate da un atto avente forza di legge (d.lgs. n. 153/1999), sia perché l'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001 dispone che le disposizioni della nuova Costituzione si applicano «solo per le parti in cui

prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (sentt. nn. 145/2005, 103/2003, 48/2003, 408/2002 e 377/2002).

La lettera «provvedimento approvativo» del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2005 costituisce anche una violazione del principio di «leale collaborazione» con la Provincia autonoma di Bolzano.

Ne è conferma anche il fatto che la provincia è venuta a conoscenza del provvedimento di approvazione qui impugnato solo indirettamente tramite la Fondazione Cassa di Risparmio.

Lo Stato, infatti, ha mandato il «provvedimento approvativo» impugnato solo alla Fondazione, superando la Provincia autonoma di Bolzano e cioè l'organo che ha competenza costituzionale in materia.

Fatto tanto più grave se si tiene conto che la Provincia autonoma di Bolzano aveva rivolto una specifica richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 26** del 22 febbraio 2005  
(GU 11/2005)

**Materia:** Tutela dell' Ambiente

**Limiti violati:** Artt. 8, 9 e 107 Statuto speciale; art. 117, commi 1, 2, lettere a) e) e s) e 3 Cost.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio ministri

**Oggetto del ricorso:** Legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia)

### **Annotazioni:**

L'art. 8 della impugnata legge n. 10/2004, con il comma 14 e con il comma 15, rispettivamente sostituisce l'art. 75 («misure di somma urgenza») ed aggiunge i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater all'art. 77 («chiusura e bonifica delle discariche non controllate») del decreto del presidente della giunta 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. di approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Il novellato art. 75 prevede che nei casi di particolare urgenza e necessità «di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica» la giunta provinciale, con le modalità ivi previste, può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani di smaltimento dei rifiuti, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani, la realizzazione di nuovi impianti e discariche, il conferimento e l'esportazione di detti rifiuti e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, la rideterminazione dei bacini di conferimento degli impianti, indicando anche le forme di coordinamento tra gli enti locali responsabili della gestione dei rifiuti.

A loro volta i commi 1-bis ed 1-ter aggiunti all'art. 77 prevedono le misure adottabili (e relative modalità) qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, con contaminazione o meno del sito.

Le richiamate nuove disposizioni prevedono deroghe agli adempimenti richiesti in materia di rifiuti sia dall'art. 17 del d.lgs. n. 36/2003 (di attuazione della direttiva 99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) sia dagli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 22/1997 (di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), rispettivamente concernenti il catasto, i registri di carico scarico ed il trasporto dei rifiuti.

Dette disposizioni, a parere dello Stato, eccedono dalla competenza legislativa provinciale statutariamente attribuita ai sensi degli artt. 9, n. 10 e 8, n. 5, e, a tener conto dell'art. 10, L.C. n. 3/2001, invadono la competenza esclusiva

statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s) Cost., violando nel contempo il primo comma dello stesso articolo inerente al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario cui le richiamate norme statali, che non consentono deroghe, si adeguano.

Viene richiamato l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui l'art. 117, comma 2 lett. s), Cost. esprime un'esigenza unitaria di tutela.

L'ambiente deve considerarsi un valore costituzionale «trasversale», da intendere in modo unitario, in funzione della cui tutela è possibile incidere anche su materie di competenza di altri enti attraverso la definizione di standards uniformi sull'intero territorio nazionale.

Inoltre la clausola dell'immediata applicazione alle autonomie costituzionali speciali delle parti della l.c. n. 3/2001 che prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già godute «non implica che, ove una materia attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione alla potestà esclusiva statale, la regione speciale possa disciplinare la materia (o la parte di materia) riservata allo Stato senza dovere osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni» (sent. n. 536/2002).

L'art. 9, nei commi 2 e 3, nonché il collegato art. 10, stabiliscono un'autonoma disciplina di attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 92/43/CE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in difformità del D.P.R. n. 357/1997 che tale direttiva aveva già recepito a livello nazionale.

I commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge impugnata assegnano a deliberazioni della giunta provinciale il potere di designare autonomamente, come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i siti di importanza comunitaria parte della rete ecologica europea denominata «natura 2000» (mentre l'art. 3 del D.P.R. n. 357/1997 affida al Ministro per l'ambiente il compito di designare i siti considerati ZSC con proprio decreto adottato d'intesa con la regione o provincia interessata).

Analogamente il comma 11 dello stesso art. 9, inerente alla valutazione di incidenza (sulle Zone speciali di conservazione) di piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito, stabilisce che i rapporti con la Commissione europea a tali fini sono tenuti direttamente dal presidente della provincia.

Le nuove disposizioni provinciali appaiono violare, a giudizio del ricorrente, l'art. 117, comma primo, Cost. per contrasto con l'art. 4 della stessa direttiva 92/43/CE, che sembra postulare l'elaborazione di un progetto di elenco unitario dei siti di importanza comunitaria di ciascuno Stato membro ed un'unitaria gestione di questi.

Esse eccedono in ogni caso dai limiti statutari delle competenze provinciali di cui all'art. 8 nn. 15 e 16, e, a tener conto dell'art. 10, l.c. n. 3/2001, risultano in violazione sia della competenza esclusiva dello Stato alla disciplina dei

rapporti con l'Unione europea di cui all'art. 117, comma 2, lett. a) Cost., sia della competenza esclusiva dello Stato per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valore costituzionale di carattere trasversale.

Le ridette disposizioni provinciali configgono, per tale verso, sia con la norma dell'art. 1, comma 5, legge n. 349/1986, sia con le coerenti norme dell'art. 5 della stessa legge e dell'art. 3 e del D.P.R. n. 357/1997 (come modificato), incidendo sui compiti spettanti al Ministro dell'ambiente anche per il «coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome, ai fini della loro rappresentazione necessariamente unitaria presso l'Unione europea» (sent. n. 425/1999), in relazione agli obblighi di comunicazione che unitariamente incidono sull'Autorità di governo nazionale in base alla direttiva, della cui attuazione lo Stato è unitariamente responsabile.

L'illegittimità dell'art. 10 della legge provinciale, è consequenziale.

Lo Statuto di autonomia Trentino-Alto Adige (art. 9, punto 9) attribuisce alle province autonome la potestà legislativa, entro i limiti fissati dall'art. 4, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

L'art. 1-bis del D.P.R. n. 235/1977 recante norme di attuazione dello statuto Trentino-Alto Adige in materia di energia, introdotto dall'art. 11 del d.lgs. n. 463/1999: da un lato (comma 1) delega alle province autonome, per il rispettivo territorio, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, l'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico; dall'altro (comma 16) prevede che le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico sono disciplinate con legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.

La disciplina statale della materia è dettata dal d.lgs. n. 79/1999, emanato in attuazione dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 112/1998 per il recepimento della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

In tale contesto la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione ex art. 226 del Trattato Ce (n. 1999/4902 e n. 2002/2282) riguardo alle regole di attribuzione delle concessioni idroelettriche in Italia: in relazione sia all'art. 12 del D.P.R. n. 79/1999, che, a parità di condizioni tra richiedenti, stabilisce la preferenza del concessionario uscente, sia all'art. 1-bis del D.P.R. n. 235/1977 (art. 11 del d.lgs. n. 463/1999), che prevede la preferenza, oltre che in favore del concessionario uscente, anche a favore degli enti strumentali della provincia nonché delle aziende degli enti locali.

E' all'esame della Commissione paritetica per l'emanazione delle norme d'attuazione dello statuto speciale, ex art. 107 dello statuto medesimo, uno schema normativo che, in materia di concessioni idroelettriche, ridisciplina la potestà legislativa della provincia anche in relazione, all'art. 10 della sopravvenuta l.c. n. 3/2001.

Inopinatamente, con l'art. 15, comma 2, della legge n. 10/2004 la Provincia autonoma di Trento ha emanato una normativa organica della materia,



inserendo un art. 1-bis 1 (disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico) dopo l'art. 1-bis della legge provinciale n. 4/1988.

In particolare, fatto richiamo alle sopra precisate procedure di infrazione, si afferma, nel comma 1 del nuovo art. 1-bis 1 della legge n. 4/1988, che non trova più applicazione il disposto dei commi da 6 a 12 dell'art. 1-bis del D.P.R. n. 235/1977 (di attuazione dello statuto speciale in materia di energia) e che i procedimenti amministrativi per l'assegnazione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico sono disciplinati esclusivamente dalle nuove disposizioni e dalla normativa da esse richiamata.

Nei commi da 2 a 16 del nuovo art. 1-bis 1 della legge n. 4/1988 sono quindi dettate le procedure da seguire in previsione della scadenza di ciascuna concessione o in caso di decadenza, rinuncia o revoca di concessione in essere, e sono disciplinati i conseguenti provvedimenti.

Il comportamento della provincia autonoma, che con inaspettata iniziativa unilaterale ha emanato una del tutto autonoma disciplina organica in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prima dell'adozione della norma di attuazione ridisciplinatrice della sua competenza, ancora in itinere viola il principio di leale collaborazione, l'art. 107 dello statuto speciale e l'art. 16 del d.lgs. n. 79/1999 (che demanda ad apposite norme di attuazione statutaria il coordinamento tra le sue norme di principio e gli ordinamenti delle autonomie speciali della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

Inoltre, in relazione al suo contenuto specifico, la nuova disciplina provinciale dell'art. 1-bis 1 della legge n. 4/1988, concernendo il mercato del settore della produzione idroelettrica - con riferimento al momento della selezione dei concessionari - eccede dall'ambito delle competenze della provincia definite dallo statuto di autonomia (art. 9, punto 9) e dalle relative norme di attuazione (comma 16 dell'art. 1-bis D.P.R. n. 235/1977) e non può trarre legittimazione dall'art. 10 della l. cost. n. 3/2001, incontrando un limite nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela e non rispettando i principi della legislazione statale (sent. n. 356/2002).

La competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., ha carattere trasversale (sent. nn. 282/2002, 407/2002, 536/2002, 272/2004) ed in essa rientra non solo la tutela ma anche la promozione della concorrenza in ogni settore economico, attraverso la riduzione degli squilibri, l'instaurazione o l'agevolazione di condizioni di sviluppo del mercato e di competitività, secondo standard di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 dell'art. 1-bis 1, della legge provinciale n. 4/1988, che introducono la possibilità di affidare la gestione delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico direttamente ad una società per azioni costituita dalla provincia e partecipata nella misura minima del 49% da un socio privato scelto con procedura di evidenza pubblica, oltre a violare l'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., tenuto conto anche della recente sentenza della Corte di giustizia 11 gennaio 2005 nel procedimento C.-26/03 risultano comunque in contrasto con il comma 1 dello stesso art. 117 Cost., che impone alla potestà

legislativa di tutti i soggetti che ne sono attributari il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

I principi enunciati nella richiamata sentenza della Corte di giustizia - secondo i quali l'attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico - privata senza far appello alla concorrenza pregiudica l'obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento - superano, a giudizio del ricorrente, l'ambito degli appalti pubblici e sono applicabili anche alle concessioni in discorso, ricollegandosi direttamente alle norme ed ai principi del Trattato, quali il divieto di discriminazioni, il diritto di stabilimento, la libertà di concorrenza.

Gli altri commi dell'art 1-bis 1 della legge provinciale n. 4/1988 non tengono conto dell'indispensabilità di norme di attuazione per il trasferimento di funzioni (sent. n. 236/2004) e, fermi i precedenti rilievi ad essi riferibili, anche nella prospettiva di una competenza concorrente, attinente alla materia «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia», risulterebbero comunque non rispettosi dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale, in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., oltre che del comma 16 dell'art. 1-bis del D.P.R. n. 235/1977.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 28** del 3 marzo 2005 (GU 11/2005)

**Materia:** Impiego pubblico - Politiche sociali e l'edilizia residenziale pubblica - Ricerca scientifica - Assistenza sanitaria

**Limiti violati:** Artt. 4, 5, 8, 49 e 63 Statuto speciale; artt. 3, 117, 118 e 119 Cost.

**Ricorrente/i:** Regione Friuli-Venezia Giulia

**Oggetto del ricorso:** Art. 1, commi 103, 111, 153, 169, 248, 347, 349, 350 e 352 della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005)

### **Annotazioni:**

Il **comma 103** stabilisce che, *«a decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente»*.

La norma ha finalità di «coordinamento della finanza pubblica» ma, a giudizio della ricorrente, incide sull'organizzazione amministrativa della Regione.

Nel ricorso viene ricordato come il tema del coordinamento della finanza pubblica e le norme che limitano le assunzioni da parte delle Regioni siano state oggetto di diverse sentenze della Corte costituzionale.

In particolare, la sent. n. 390/2004 ha dichiarato illegittime due norme, contenute nelle leggi finanziarie per il 2003 e per il 2004, simili per ratio e per struttura a quella impugnata.

Infatti, da un lato l'art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002, dall'altro l'art. 3, comma 60, della legge n. 350/2003, stabilivano con analoga disposizione che le assunzioni a tempo indeterminato, *«devono, comunque, essere contenute... entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno»*, rispettivamente, 2002 e 2003.

La Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale di questa norma, in quanto «si tratta... di una disposizione che non si limita a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della copertura delle vacanze verificatesi nel 2002, imponendo che tale copertura non sia superiore al 50 per cento: precetto che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sent. n. 388/2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica)

ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi».

Tale orientamento si era del resto già manifestato in diverse occasioni: così, nella sent. n. 376/2003 si era precisato che i poteri di coordinamento della finanza pubblica «*devono essere configurati in modo consono all'esistenza di sfere di autonomia, costituzionalmente garantite, rispetto a cui l'azione di coordinamento non può mai eccedere i limiti, al di là dei quali si trasformerebbe in attività di direzione o in indebito condizionamento dell'attività' degli enti autonomi*» (punto 3 del Diritto); nella sent. n. 36/2004 era stato considerato un legittimo limite posto alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi, in quanto si trattava di un limite transitorio e «*complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa*»; nella sent. 414/2004 si è ribadito che «*il coordinamento incidente sulla spesa regionale deve limitarsi a porre i principi ai quali la Regione deve ispirare la sua condotta finanziaria, lasciando, poi, alla Regione la statuizione delle regole di dettaglio della condotta medesima*».

A giudizio della ricorrente, il comma 103, limitando le assunzioni a tempo indeterminato «entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente», pone ugualmente un vincolo «specifico e puntuale», esorbitando così dai limiti posti al potere statale di coordinamento della finanza pubblica.

Il comma 103, dunque, viola l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione in materia di organizzazione (art. 4, n. 1, art. 8 ed artt. 48 ss. dello statuto, tenendo anche conto, per quanto riguarda i limiti di cui all'art. 4, dell'art. 10, legge cost. n. 3/2001).

Viene specificato che naturalmente la censura non avrebbe ragione di essere, in relazione al Friuli-Venezia Giulia, ove la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 569, legge n. 311/2004 (secondo cui «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti») fosse da intendere nel senso di escludere l'operatività' del comma 103: come potrebbe ritenersi in base alla considerazione che per le autonomie speciali «il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007» sono concordati con le Regioni e Province autonome interessate, il che renderebbe ulteriormente irrazionale un vincolo rigido in relazione al personale.

Il **comma 111** istituisce per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, «un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private». La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Si dispone, poi, che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».

La norma incide su materie che, a giudizio della ricorrente, spettano alla competenza regionale piena, ex art. 117, comma 4, Cost. e art. 10, legge cost. n. 3/2001: le politiche sociali e l'edilizia residenziale pubblica (Statuto, art. 5, n. 6 e n. 18).

In relazione a quest'ultima, viene segnalato che già l'art. 60, d.lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni «tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative: a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore; b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore; c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione».

In dottrina, si è precisato che tali funzioni riguardano sia gli «interventi di diretta realizzazione di alloggi» sia quelli di «concessione di incentivazioni per la realizzazione o per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (v. F. Merloni, Art. 60, in AA. VV., Lo Stato autonomista, Bologna 1998, 217).

Se gli interventi volti a favorire l'accesso agli alloggi spettavano alle Regioni quando la materia rientrava nella loro competenza concorrente, a maggior ragione deve ritenersi lesiva l'interferenza statale quando la materia è di competenza regionale piena.

La Corte costituzionale ha ormai dichiarato più volte l'illegittimità - oltre che dei fondi a destinazione vincolata da ripartire fra le Regioni e gli enti locali - dei contributi statali erogati direttamente a favore dei privati in materie regionali.

Così, nella sent. n. 320/2004 si è chiarito che «il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze» (sentt. n. 423/2004, n. 424/2004, n. 51/2005 e n. 77/2005). Nella sent. n. 423/2004 si è anche riconosciuto che «opera, fino all'attuazione dell'art. 119 Cost. un ulteriore limite per il legislatore statale, rappresentato dal divieto imposto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 Cost., e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore, alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119 (sentenze numeri 320, 241 e 37 del 2004)».

Viene inoltre sottolineato che sempre la sent. n. 423/2004 ha dichiarato l'illegittimità della «destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse del Fondo [nazionale per le politiche sociali] "a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità», in quanto «tale disposizione ... pone un preciso vincolo di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni», e «ciò si pone in contrasto con i criteri e limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione,

che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale».

A maggior ragione, dunque, risulta lesiva la previsione di un intervento finanziario, nella medesima materia, gestito direttamente dal Ministero lo Stato, quale risulta dalla norma qui impugnata.

Il comma 111 viola, dunque, l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale nelle materie delle politiche sociali e dell'edilizia residenziale pubblica, nella misura in cui prevede un fondo statale settoriale anziché trasferire le relative risorse alle Regioni e per quanto qui interessa, pro quota, alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Illegittima è inoltre la norma che attribuisce un potere sostanzialmente regolamentare al Ministro per la disciplina della gestione del Fondo, dato il divieto di regolamenti statali in materie di competenza regionale (divieto operante da sempre e comunque codificato da ultimo dall'art. 117, comma 6, Cost., applicabile alla Regione Friuli-Venezia Giulia ex art. 10, legge cost. n. 3/2001).

Quanto alla necessità di considerare regolamento un atto sostanzialmente regolamentare anche se non ne ha il nomen, v. le sentt. n. 88/2003, punto 3 Diritto, e n. 12/2004.

In subordine, qualora in denegata ipotesi si dovesse stabilire che sussiste un'esigenza di esercizio unitario per la regolazione e la gestione dei contributi in questione, il comma 111 sarebbe comunque illegittimo in quanto non prevede l'intesa con le Regioni al fine dell'adozione del decreto ministeriale (v. sentt. n. 303/2003 e n. 6/2004).

Il **comma 113** dispone che, «nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti».

Anche questa norma si riferisce, secondo la ricorrente, a materia regionale (politiche sociali).

Non è chiaro se essa preveda un fondo a destinazione vincolata da ripartire fra le Regioni o un fondo da erogare direttamente ai privati.

In entrambi i casi, la norma risulta illegittima.

Nella sent. n. 423/2004 la Corte cost. ha già chiarito che sono costituzionalmente illegittime norme che vincolano somme a specifiche destinazioni nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, sia nel caso in cui tali somme siano destinate alle Regioni sia nel caso in cui le somme siano destinate all'erogazione diretta da parte dello Stato ai privati).

Chiaramente, quest'ultima ipotesi appare ancora più lesiva, in quanto non solo una parte del Fondo per le politiche sociali viene vincolata ad una specifica

destinazione ma, addirittura, essa verrebbe sottratta alla ripartizione a favore delle Regioni e gestita direttamente dallo Stato.

Comunque la si interpreti, la disposizione risulta lesiva dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale in materia di politiche sociali, materia rientrante nella competenza piena regionale in virtù dell'art. 117, comma 4, Cost., in relazione all'art. 10, legge cost. n. 3/2001.

Nel caso la disposizione preveda un intervento statale diretto e questo fosse ritenuto giustificato da esigenze di esercizio unitario (in realtà del tutto insussistenti), il comma 153 violerebbe comunque il principio di leale collaborazione, per la mancata previsione di un'intesa con le Regioni.

Il **comma 248** stabilisce che, «al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro». Il Fondo è finalizzato «al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani». Sono ammessi al finanziamento «gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale».

La norma incide su una materia di competenza concorrente («ricerca scientifica»).

La finalità della norma attiene anche alla tutela dell'ambiente ma, in base al criterio della prevalenza (sentt. n. 370/2003 e 50/2005), pare chiaro che la materia di riferimento è la ricerca scientifica.

Il Fondo non risulta destinato alle Regioni ma all'erogazione diretta di contributi a favore degli autori dei progetti di ricerca; verosimilmente, autori saranno soprattutto gli stessi soggetti tenuti al cofinanziamento (università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese).

Si tratta, dunque, nuovamente di un intervento finanziario diretto statale in materia di competenza regionale, costituzionalmente illegittimo in base alla giurisprudenza costituzionale già richiamata a proposito del comma 111.

Il comma 248 viola la competenza legislativa, amministrativa e finanziaria in materia di ricerca scientifica (art. 117, comma 3, Cost. e art. 10, legge cost. n. 3/2001) e, in subordine, in materia ambientale, nella misura in cui istituisce un fondo settoriale anziché trasferire pro quota alla Regione Friuli-Venezia Giulia le relative risorse.

Qualora l'esistenza di un fondo settoriale a gestione centrale fosse ritenuta giustificata da esigenze di esercizio unitario, il comma 248 sarebbe, a parere della

ricorrente, comunque illegittimo in quanto non prevede un'intesa con le Regioni, in contrasto con la sent. n. 303/2003.

Il **comma 169** statuisce che, «al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge n. 289/2002, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,... anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». Lo stesso comma aggiunge che «con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale», e che «in fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005».

I livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria sono stati definiti dal d.P.C.m. 29 novembre 2001, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 6, d.l. n. 347/2001, sulla base dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato-Regioni.

L'art. 54 della legge n. 289/2002 ha confermato i livelli essenziali di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e ha ribadito il principio dell'accordo che governa questa materia: infatti, dal comma 3 dell'art. 54 risulta che «la individuazione di prestazioni che non soddisfino i principi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Oltre che al principio di leale collaborazione, la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) è soggetta al principio di legalità sostanziale.

Poiché tale determinazione vincola l'autonomia legislativa ed amministrativa regionale in materia di assistenza sanitaria, l'atto amministrativo che definisce i livelli deve basarsi su una disciplina di base di rango legislativo, per le medesime ragioni che assoggettavano al principio di legalità sostanziale, nel vigore del vecchio Titolo V, l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento.

Ciò è stato confermato dalla sent. n. 88/2003 della Corte, nella quale, constatato che «l'inserimento nel secondo comma dell'art. 117 del nuovo Titolo V della Costituzione, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, della



"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto», si riconosce che «la conseguente forte incidenza sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regioni e delle Province autonome impone evidentemente che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori».

La norma impugnata prevede, da un lato, la determinazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, «anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse [prestazioni previste dal d.P.C.m. 29 novembre 2001] siano uniformi sul territorio nazionale», dall'altro prevede che siano «individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale».

Mentre le tipologie di assistenza ed i servizi rientrano nell'ambito dei LEA, gli «standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi» attengono, appunto alle «modalità di erogazione» delle prestazioni ed eccedono i poteri statali di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) Cost.

L'uniformità voluta dal legislatore costituzionale riguarda i tipi di prestazioni, cioè il servizio specifico che la struttura sanitaria deve garantire in relazione alle varie patologie, ma non le «modalità di erogazione» delle prestazioni, le quali non possono che essere stabilite nell'ambito della propria autonomia dalle Regioni, ed in questo quadro in parte rientrare nelle stesse scelte organizzative delle strutture.

Richiedere l'uniformità nelle modalità di erogazione delle prestazioni significa annullare l'autonomia regionale in materia di organizzazione del servizio sanitario, mentre, al contrario, la Corte costituzionale ha già riconosciuto che, dopo il 2001, l'autonomia regionale in materia di organizzazione del servizio sanitario è particolarmente ampia.

Dunque, il comma 169, prima parte, risulta illegittimo, in primo luogo, in quanto esorbita dai limiti del potere statale di determinazione dei LEA, invadendo l'autonomia legislativa ed amministrativa regionale in materia di assistenza sanitaria ed organizzazione del relativo servizio (artt. 5, n. 16, e 8 Statuto, art. 117, comma 4, Cost. e art 10, legge cost. n. 3/2001).

E' inoltre violato dal comma 169 il principio di leale collaborazione, in quanto esso prevede il solo parere della Conferenza Stato-Regioni, in luogo dell'intesa richiesta dal d.l. n. 347/2001 e dall'art. 54, legge n. 289/2002.

La previsione del solo parere non risulta sufficiente, data la forte incidenza della determinazione dei livelli essenziali sull'autonomia regionale in materia sanitaria e dato che sono proprio le Regioni, attraverso le ASL, a dover poi garantire l'erogazione delle prestazioni di cui ai LEA. Ad es., la sent. n. 31/2005 ha

stabilito che, per quanto l'oggetto delle norme in quel caso impugnate «sia riconducibile... alla materia del "coordinamento informativo statistico e informatico" di spettanza esclusiva del legislatore statale, lo stesso presenta un contenuto precettivo idoneo a determinare una forte incidenza sull'esercizio concreto delle funzioni nella materia dell'"organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali"», e «ciò rende necessario garantire un più incisivo coinvolgimento di tali enti nella fase di attuazione delle disposizioni censurate mediante lo strumento dell'intesa»: da qui la illegittimità costituzionale della norma impugnata, «nella parte in cui prevede che sia "sentita la Conferenza unificata" anziché che si raggiunga con la stessa Conferenza l'intesa».

La ricorrente eccepisce inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, **commi 347, 348, 349, 350 e 352**, nella parte in cui, modificando le disposizioni precedentemente vigenti, omettono di prevedere misure compensative per la Regione, determinando rilevante riduzione delle sue entrate.

La ricorrente Regione individua l'illegittimità e lesività di tali norme non in un elemento intrinseco, ma nel rapporto che esse hanno con il finanziamento della Regione, e precisamente nella inopinata e rilevante riduzione che esse ne determinano, senza accompagnarlo (come avviene invece per lo Stato) con alcuna misura correttiva: di modo che la riforma fiscale si traduce in una rilevante riduzione delle risorse proprie della Regione.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 48** del 29 aprile 2005  
(GU 20/2005)

**Materia:** Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato

**Limiti violati:** Artt. 81, comma 4, 97, 110 e 117, comma 2, lett. g) Cost.

**Ricorrente/i:** Commissario dello Stato per la Regione siciliana

**Oggetto del ricorso:** Disegno di legge n. 805 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità)

### **Annotazioni:**

Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, il legislatore siciliano, nel presupposto che l'attività a presidio e tutela della legalità, svolta dagli organi della giurisdizione ordinaria e di quelle speciali, costituisca interesse primario dell'amministrazione regionale «in quanto connessa allo sviluppo sociale, civile ed economico della Sicilia», individua un meccanismo di assegnazioni agli uffici giudiziari di risorse umane e strumentali proprie facendo ricorso per le prime all'istituto del comando e per le seconde al comodato.

Detto meccanismo, definito in particolare nell'ultimo inciso dell'art. 1 e nell'art. 2 nonché nell'art. 3 e conseguenzialmente nel successivo art. 4, relativo alla copertura finanziaria, appare al ricorrente in contrasto con la disposizione dell'art. 110 Cost.

Invero, anche se in astratto non si possa escludere la possibilità che personale regionale venga comandato in servizio presso uffici centrali e periferici dello Stato, ivi compresi quelli giudiziari, come d'altra parte già verificatosi nel passato con l'utilizzazione di dipendenti di amministrazioni sia dello Stato che degli enti locali, un punto di grave criticità viene colto nel modo in cui il legislatore regionale disciplina la procedura del comando medesimo.

Il terzo comma dell'art. 2, prevede infatti che la richiesta dell'amministrazione di destinazione, indispensabile per l'adozione dei vari provvedimenti di comando, venga fatta dai capi degli uffici periferici degli organi giudiziari e non, invece, dai competenti uffici del Ministero della giustizia, cui l'art. 110 Cost. espressamente demanda l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Nel ricorso viene ricordato come proprio la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato, secondo la lett. g) dell'art. 117, secondo comma Cost., rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale e non è consentito alla regione interferire.

Analoghe considerazioni vengono svolte anche per l'art. 3 che attribuisce al Presidente della Corte d'appello o al procuratore generale, anziché al Ministero di giustizia, la facoltà di segnalare le attrezzature ed i servizi di cui siano

provvisoriamente sprovvisti o non adeguatamente forniti e reputati «necessari per garantire il funzionale espletamento delle attività d'istituto».

L'assegnazione di risorse umane e finanziarie, a prescindere dal concerto e dall'assenso con i competenti organi statali centrali, può divenire uno «strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza» della regione nell'esercizio delle funzioni statali nonché di sovrapposizione a politiche ed a indirizzi governativi negli ambiti materiali di propria competenza (sent. n. 51/2005).

Inoltre, l'ultimo inciso del comma 4, dell'art. 2, che prevede «l'esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni statali destinatarie del personale regionale comandato», esula dall'ambito di competenza della regione poiché, in presenza di un rapporto di lavoro dipendente disciplinato dalle norme del codice civile, il trattamento economico accessorio costituisce oggetto esclusivamente di disciplina contrattuale che nella fattispecie in sede integrativa potrebbe prevedere la corresponsione di emolumenti al personale «di prestito».

Il meccanismo delineato dal legislatore relativamente alla formazione del contingente di personale da mettere a disposizione degli uffici giudiziari operanti nella regione appare altresì censurabile per violazione degli artt. 97 e 81, quarto comma Cost.

La norma infatti non contiene i necessari parametri cui il decreto del presidente della regione dovrà fare riferimento nella determinazione del contingente di personale da porre in posizione di comando.

Dall'assenza di parametri potrebbero derivare una serie di discrasie e disfunzioni nell'amministrazione regionale causate dal transito di dipendenti non individuati preventivamente per uffici di provenienza, per qualifiche professionali e per attitudini personali.

D'altro canto dal venire meno di unità di personale potrebbe, con ogni verosimiglianza, derivare per la regione la necessità di colmare i vuoti creati nei propri uffici o con nuovo personale o con maggiori prestazioni di lavoro dei dipendenti rimasti in servizio, situazioni entrambe comportanti oneri finanziari che in atto la norma non solo non prevede ma tanto meno quantifica venendo meno all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 81, quarto comma.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 67** del 14 giugno 2005  
(GU 28/2005)

**Materia:** Tutela della salute - Tutela e sicurezza del lavoro

**Limiti violati:** Artt. 117, commi 2, lettere g) ed l), e 3 Cost., 118, primo comma; artt. 4, 5 e 6 Statuto speciale

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Legge regionale 8 aprile 2005 n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)

### **Annotazioni:**

L'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata cerca di definire il cosiddetto «mobbing» con l'espressione «molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro».

La stessa espressione è rinvenibile, talvolta con irrilevanti variazioni lessicali, in altre disposizioni della medesima legge.

Le menzionate espressioni, a giudizio del ricorrente, sono talmente vaghe ed inadeguate da rendere legge nella sua interezza, una normativa che nel concreto rimette ad organi da qualificarsi amministrativi il compito ed il potere di integrare sostanzialmente il disposto legislativo, anzi di sostituirsi al legislatore nazionale riconosciuto competente dalla sentenza n. 359/2003.

Nel ricorso si ribadisce che la nozione di «mobbing» è molto più ampia della nozione di «molestia» tratteggiata nell'art. 2 par. 2 della direttiva n. 76/207/CEE del Consiglio, come sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2002/1973/CE (in GUCE n. L. n. 269 del 5 ottobre 2002), sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

La nozione europea di «molestia» riguarda, come quella di «molestia sessuale» soltanto il comportamento indesiderato «connesso al sesso di una persona».

Ciò è confermato dal decreto legislativo «di recepimento» approvato dal Governo in forza dell'art. 17 della legge n. 306/2003, il quale introduce modifiche all'art. 4 della legge n. 125/1991 mediante inserimento in tale articolo dei commi 2-bis e 2-ter. La «molestia» nell'accezione europea può essere solo una delle ipotizzabili modalità del «mobbing»

La disciplina europea (e nazionale di attuazione) appare qui significativa, anche se per un diverso aspetto: essa affida lo «enforcement», la applicazione concreta delle norme alla giurisdizione (essenzialmente al giudice civile), e non ad apparati amministrativi, e men che mai ad incontrollabili (nella genesi e

nell'operare) associazioni di volontari o ad organizzazioni sindacali aduse alla contrapposizione con la «controparte».

Invece, l'art. 2 della legge impugnata prevede «progetti» presentati da siffatte associazioni ed organizzazioni (o da entità similari), progetti che a loro volta possono prevedere l'istituzione di uffici tendenzialmente stabili denominati «punti di ascolto»; uffici (e relativi «sportelli») che ovviamente non soltanto ascoltano ma anche, come stabilito nei successivi artt. 3 e 5, curano – senza peraltro incisivi poteri inquisitori – una sommaria istruttoria e «devono... mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti...», in altre parole redigono ed inoltrano denunce.

In ogni Azienda sanitaria «è (inoltre) istituito un "punto di ascolto e assistenza", che avrebbe potuto essere un apparato amministrativo - istituzionale se non fossero state ammesse «convenzioni» per attivare incarichi ad esterni, tra i quali "un giuslavorista" (e non due giuslavoristi, per così dire in contraddittorio).

La legge in esame non individua (e quindi non delimita) l'ambito dello intervento della regione e la tipologia degli «ambienti di lavoro», e così rende possibili ingerenze (non soltanto della Regione ma anche di associazioni od organizzazioni) nei rapporti di lavoro pubblico statale, ad esempio presso un tribunale od un Ufficio territoriale del Governo (per non dire del personale militarizzato), con palese invasione della competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g) Cost., «esclusiva» anche nei confronti delle regioni a statuto speciale.

Nel complesso la difesa erariale eccipisce che la legge impugnata omettendo di considerare la pluralità degli interessi generali (anche privati) compresenti e la necessità di reperire un difficile e delicato equilibrio tra essi, crea modalità e strumenti di non garantita neutralità per interventi nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina «territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali unificati.

Vistoso appare il contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile: la legge in esame incide sui rapporti civilistici interpersonali, non soltanto di lavoro e di impresa, e per di più incide su essi in modo imprevedibile, in assenza di una definizione delle tipologie dei «fenomeni» considerati; «fenomeni» che in pratica inevitabilmente si tramutano in fattispecie di illecito contrattuale.

In via logicamente subordinata, nel ricorso si rileva il contrasto con l'art. 117 terzo comma Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro) ed anche con l'art. 6 dello Statuto speciale, non essendo legge ricollegata a «principi fondamentali» posti dal Parlamento nazionale, al quale è riservato il compito di definire il cosiddetto mobbing, di reperire un appropriato equilibrio tra i più interessi compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 68** del 1 luglio 2005 (GU 29/2005)

**Materia:** Energia

**Limiti violati:** Artt. 117 comma 2, lett. a) ed e), comma 3, Cost.; art. 9, punto 9, Statuto Regione Trentino-Alto Adige

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Legge provinciale, 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico)

### **Annotazioni:**

Nel ricorso si evidenzia che la legge provinciale non è destinata a raccordare normative diverse.

La transitorietà è probabilmente stata collegata a quanto dispone il primo comma dell'art. 1, dove l'intervento legislativo è motivato con l'attesa della fissazione delle modalità definitive per il rilascio delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, modalità che dovrebbero essere desunte dalle sentenze che concluderanno le procedure di infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, che sarebbero state promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 226 del trattato di Roma.

La nuova disciplina, piuttosto che transitoria, viene a risultare temporanea, nel senso che, secondo le intenzioni della Provincia, sarebbe destinata ad operare per un tempo limitato, senza svolgere nessuna funzione di raccordo tra discipline successive diverse.

La legge, pertanto, si presenta organica, almeno entro certi limiti temporali, nel senso che per il periodo interessato viene a costituire la sola disciplina applicabile nel territorio provinciale.

Se, come sembra al ricorrente, la sua legittimità costituzionale è stata fondata dalla provincia sulla transitorietà, la legge viene ad essere costituzionalmente illegittima in quanto contraddittoria e, quindi, irragionevole.

Come noto, ai sensi dell'art. 226 CE, dopo aver contestato l'infrazione, la Commissione emette un parere motivato.

Se lo Stato non si conforma la Commissione può adire la Corte di giustizia.

I numeri riportati nel primo comma dell'art. 1 dovrebbero essere quelli dei dossiers costituiti presso la Commissione. Non sono stati individuati i pareri motivati né sono stati indicati i numeri dei procedimenti che sarebbero in corso davanti alla Corte di giustizia.

L'esistenza di una contestazione di infrazione non comporta automaticamente la proposizione del ricorso perché la Commissione può, non deve proporlo.

La legge, pertanto, per questa mancanza potrebbe essersi posta un termine che non si verificherà mai e da qui deriva la sua irragionevolezza.

Dalla sua formulazione la Presidenza del Consiglio dei ministri ricava che la provincia ha provveduto senza assumere informazioni sullo stato dei procedimenti.

La Corte di giustizia non risulta ancora investita né ci sono elementi per prevedere se e quando lo sarà, cosicché la legge provinciale potrebbe operare come legge organica senza termine temporale.

Nel frattempo è iniziato il procedimento per l'adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto ai sensi dell'art. 107, D.P.R. n. 670/1972.

Il 16 dicembre 2004 la Commissione, di cui all'art. 107, primo comma, D.P.R. n. 670/1972, ha approvato un testo che ha sostituito i commi 1, 2 e 3 dell'art. 1-bis del D.P.R. n. 235/1977, abrogando i commi dal 6 al 12.

Il nuovo testo normativo prevede che per le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico la provincia provveda con una legge, che, insieme ad altri aspetti, dovrà disciplinare «la tutela, la valorizzazione e l'utilizzo del demanio idrico in conformità alla previsioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 8 del DPR n. 381/1974» (comma 2, lett. a) e dovrà stabilire «le procedure di evidenza pubblica nel caso di rilascio delle concessioni, regolando anche la durata» (comma 2, lett. b).

Provvedendo unilateralmente, quando il procedimento di adeguamento delle norme di attuazione era nella fase finale, la Provincia non solo ha violato il principio di leale collaborazione, ma si è anche svincolata da quei principi che saranno fissati dalle nuove norme in conformità all'orientamento comunitario.

L'art. 9.9 dello Statuto regionale esclude dalla sfera legislativa provinciale le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Alla legge impugnata viene a mancare, pertanto, la base statutaria.

E' solo sulla utilizzazione delle acque pubbliche che le province possono intervenire e la ragione di questa loro competenza sembra evidente. Utilizzare significa trarre beneficio dalle acque che scorrono restituendole poi al loro corso.

Le grandi derivazioni incidono, invece, sul regime complessivo dei corsi d'acqua con effetti anche sui territori di altre province e di altre regioni e per questo sono state tenute distinte dalla utilizzazione.

La competenza non può essere, pertanto, che dello Stato, la cui visione e capacità di coordinamento si estende a tutto il territorio.

E' prevedibile che la provincia richiami l'art. 10 della I. cost. n. 3/2001, rivendicando la maggiore autonomia assegnata alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di produzione di energia.

Nel caso della Regione Trentino-Alto Adige c'è da verificare se l'ampliamento dell'autonomia operi nei confronti della regione o delle province.



Come emerge dall'art. 9.9 la potestà legislativa in materia di utilizzazione delle acque pubbliche è attribuita alle province.

Ma si è anche visto come le grandi derivazioni a scopo idroelettrico siano escluse per l'ampiezza territoriale degli effetti idraulici che possono comportare.

Se si ritenesse che l'art. 10 abbia inciso anche in questo caso sulla competenza statutaria, la potestà legislativa andrebbe attribuita all'ente a competenza territoriale più estesa perché si tratta di un settore in cui vengono toccati interessi non limitabili territorialmente in via preventiva.

La potestà competerebbe, pertanto, alla regione e non alla provincia il cui ricorso andrà dichiarato inammissibile.

La provincia, anche ad ammetterne la potestà legislativa, si sarebbe dovuta attenere ai principi fondamentali fissati dalla legge statale.

La stessa formulazione della legge conferma che questo principio è stato violato.

Nel primo comma è detto espressamente che si è inteso provvedere in via temporanea in attesa che, a seguito della conclusione delle procedure di infrazione, si arrivi alla definizione delle procedure stesse.

Si è provveduto, pertanto, in vista di eventi futuri (le sentenze della Corte di giustizia) a seguito dei quali dovrà intervenire prima di tutto lo Stato per fissare i principi fondamentali della materia.

La provincia non ha tenuto conto che, per evitare future infrazioni delle quali risponderebbe lo Stato, sarà quest'ultimo che dovrà quanto meno fissare i principi fondamentali che consentano alle regioni, anche ad ammetterne la potestà legislativa, di mantenersi nei limiti della legittimità comunitaria.

Ai sensi dell'art. 1.3 della legge n. 131/2003, che ha tradotto in norma quanto già si desumeva dalla giurisprudenza di codesta Corte, i principi fondamentali possono essere desunti dalle leggi statali vigenti.

Nel caso in esame, secondo lo stesso legislatore provinciale, i principi fondamentali, definiti impropriamente modalità definitive, andranno desunti dalle sentenze della Corte di giustizia, non ancora intervenute.

La norma impugnata è, pertanto, illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Nei procedimenti per infrazione, promossi ai sensi dell'art. 226 CE, parte responsabile può essere solo lo Stato, indipendentemente dalle articolazioni interne, ed è lo Stato che, nei confronti della comunità, ne subisce le conseguenze (in particolare v. art. 228 CE).

Si è, pertanto, nell'ambito dei rapporti dello Stato con l'Unione europea, che l'art. 117, secondo comma, lett. a) Cost. assegna alla legislazione esclusiva dello Stato.

Il dovere di attenersi agli obblighi derivanti dal Trattato incombe allo Stato ed è lo Stato che, ai sensi dell'art. 228, «è tenuto a prendere i provvedimenti per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia», incorrendo, in mancanza, in una responsabilità anche patrimoniale.

In base al Trattato il rapporto Unione-Stato è, dunque, diretto.

Essendo la responsabilità comunitaria solo dello Stato, la materia non poteva che essere assegnata alla legislazione esclusiva statale per consentire allo Stato stesso di emettere tempestivamente le norme necessarie.

La produzione dell'energia è stata liberalizzata e per le violazioni a questo principio si va incontro a responsabilità comunitaria. E' questo un principio che la provincia dimostra di aver tenuto presente quando ha richiamato i due procedimenti.

La liberalizzazione comporta che le normative che la regolano assicurino la concorrenzialità del mercato.

La tutela della concorrenza è materia di legislazione esclusiva dello Stato.

Le esigenze della concorrenza debbono comunque essere tenute presenti nella disciplina di settore.

Da qui la illegittimità costituzionale della norma impugnata da ulteriori due punti di vista: per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. ed in ogni caso per non aver atteso la fissazione da parte dello Stato dei principi fondamentali nei quali dovranno trovare tutela le esigenze concorrenziali del mercato comunitario, in conformità ai principi che saranno enunciati dalla Corte di giustizia.

L'art. 12.6 d.lgs. n. 387/2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, non consente che l'autorizzazione, di cui al terzo comma dello stesso art. 12, sia subordinata né preveda misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

E', questo, un principio il cui carattere fondamentale non può essere messo in discussione, perché enunciato in sede di attuazione di una direttiva rivolta alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato comunitario.

Nella direttiva è enunciata la necessità di un sostegno da parte delle pubbliche autorità alle fonti energetiche rinnovabili, che possono consistere in esenzioni o sgravi fiscali ed in regimi di sostegno diretto dei prezzi.

L'art. 12.6 ha attuato la direttiva a questo proposito e la misura disposta è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 4 della direttiva quando ha verificato se gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità rinnovabili siano stati ridotti e se le norme siano oggettive e trasparenti.

In quanto attuativo di una normativa comunitaria il carattere di principio fondamentale di quanto dispone l'art. 12.6 del d.lgs. n. 387/2003 dovrebbe essere fuori discussione.

Questo principio è violato dall'art. 1 della legge provinciale sotto un duplice profilo.

E' richiesta una concessione invece della autorizzazione unica prevista dall'art. 12.3, attribuendo in questo modo al concedente potere più incisivi di quelli

che la norma statale prevede in coerenza con la normativa comunitaria, che richiede un aumento della produzione da fonti rinnovabili.

Il rilascio è comunque condizionato all'adozione di specifiche misure di miglioramento e razionalmente ambientale e paesaggistico.

Per quanto si è detto, in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è ancora più radicato il principio, che codesta Corte ha già enunciato, che «la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno» sfugge alle regioni, poiché la visione unitaria è possibile solo allo Stato.

Questo principio vale a maggior ragione quando si tratta di energia prodotta da fonte rinnovabili quanto per il cui aumento lo Stato incontra un obbligo comunitario.

Dalla legge impugnata traspare con tratti evidenti l'intendimento della provincia, ricca di energia prodotta sul posto, di tutelare i suoi interessi non energetici in misura massima, senza tenere conto degli interessi energetici delle altre regioni, comprese quelle attraversate dai corsi d'acqua nei quali andrebbero realizzate le opere.

Per il fatto che la provincia ha provveduto unilateralmente è mancata qualsiasi valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, a tutela dei quali la Provincia non ha nemmeno inteso prevedere forme di collaborazione con lo Stato attraverso le quali dare ingresso agli interessi generali la cui tutela non può che competere allo Stato stesso.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 70** del 14 luglio 2005  
(GU 32/2005)

**Materia:** Tutela dell'ambiente - valutazione ambientale strategica (VAS)

**Limiti violati:** Artt. 117, comma 2, lett. s) e r), 5 Cost.; art. 16 legge n. 1/2005; artt. 4, 5 e 6 Statuto speciale

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/1978/CE e 2003/1978/CE.(Legge comunitaria 2004))

### **Annotazioni:**

Il ricorrente non disconosce la competenza delle regioni e delle province autonome al recepimento delle direttive comunitarie, tra l'altro previsto dall'art. 117 Cost., ma eccepisce che il rispetto della attribuzione costituzionale di potestà legislativa deve necessariamente essere valutato in relazione al limite contenuto nel primo comma dell'articolo medesimo, che in aderenza all'obbligo di armonizzazione derivante dalla appartenenza dell'Italia alla Unione europea, impone la necessità della valutazione degli interessi unitari che discendono dalla finalità della normativa comunitaria da recepire.

Tanto richiede il puntuale esame della ratio della normativa comunitaria in recepimento, contenuta nelle premesse di ciascun atto normativo comunitario, e la individuazione delle esigenze unitarie da soddisfare in sede di recepimento. Per il che alle esigenze unitarie che giustificano l'intervento normativo statale anche nelle materie di competenza concorrente o residuale, si possono configurare esigenze unitarie che devono essere soddisfatte per rispondere agli obblighi di armonizzazione indicati dall'atto normativo comunitario in recepimento.

A giudizio del ricorrente la regione Friuli-Venezia Giulia nell'approvare la legge impugnata non ha osservato il procedimento sopra descritto.

Prova ne è che non ha considerato che la direttiva 2003/78, recepita con il titolo III della legge regionale, è stata unitariamente recepita con d.m. 17 novembre e che le direttive 2003/4/CE e 2001/42/CE attengono alla materia ambientale, che presenta per sua natura un carattere fortemente unitario.

L'art. 174 del trattato stabilisce, invero, che la politica della comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della precauzione: l'art. 6 del trattato, inoltre, stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella

definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) prevede il recepimento della direttiva 2001/42/CE con decreto legislativo.

I Capi I (recepimento della direttiva 2001/42/CE – della quale è stato disposto il recepimento con la legge n. 62 del 2005) e II (recepimento della direttiva 2003/4/CE) attengono alla materia ambientale, materia che non rientra nella competenza regionale, per il che preliminarmente si deduce la violazione degli art. 4, 5, 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione ambientale strategica (VAS), (Capo I della legge regionale in rassegna) esula dalla competenza legislativa della regione e rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

L'attinenza della disciplina citata alla materia della tutela ambientale è, secondo la Presidenza del consiglio dei Ministri, di tutta evidenza.

La prova immediata di ciò è data dalla semplice lettura degli obiettivi fissati dalla medesima direttiva.

Essi consistono, infatti, nel raggiungimento di un «elevato livello di protezione dell'ambiente» e nella promozione «dello sviluppo sostenibile attraverso la integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi» (art. 1, Dir. 2001/42/CE), per i quali sono previsti criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi (allegato 2 della direttiva).

Tali obiettivi e criteri costituiscono standards di tutela la cui fissazione è riservata allo Stato nel suo ruolo di organo deputato alla cura di interessi di natura necessariamente unitaria; in ragione di ciò non può immaginarsi un intervento (nemmeno «sostitutivo» in sede di recepimento, come nel caso in esame) del legislatore regionale – il cui contributo alla cura del «valore costituzionale» ambientale, infatti, è stato ammesso dal giudice costituzionale unicamente al di fuori della determinazione di tali standards unitari.

Viene quindi constatata la violazione anche dell'art. 117, quinto comma, Cost.: da questo, infatti, si deve desumere la impossibilità in radice per la Regione Friuli-Venezia Giulia di provvedere al recepimento della direttiva citata, in quanto compresa in una delle materie di cui all'elenco del comma secondo del medesimo art. 117 e non ricompresa fra quelle che lo Statuto riconosce come competenza legislativa primaria della regione.

Tale affermazione è viepiù avvalorata dall'art. 16 della legge n. 11/2005 che afferma espressamente ciò che già era agevolmente ricavabile dalle norme costituzionali citate: le regioni e le province autonome, infatti, possono dare immediata esecuzione alle direttive comunitarie solo nelle materie di propria competenza.

Il recepimento della direttiva 2003/4/CE in materia di accesso al pubblico delle informazioni ambientali (Capo II, della legge regionale impugnata) parimenti rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s).

La direttiva persegue l'obiettivo di facilitare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale; a tal fine, peraltro, «è promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili» (art. 1, Dir. 2003/04/CE).

E' altresì prevista la disciplina dei casi di diniego della richiesta di informazione, qualora la stessa rechi pregiudizio a fattispecie ricadenti in ambiti di competenza esclusiva statale (art. 4, comma 2 ).

Anche in tal caso, dunque, l'appartenenza della disciplina di recepimento alla materia ambientale è fuor di dubbio; si fa altresì presente che il Governo ha già predisposto un decreto legislativo attuativo della direttiva comunitaria citata.

Si deve aggiungere, tuttavia, l'ulteriore censura determinata dalla contiguità di detta disciplina con la materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r) Cost. (coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale): tale materia, infatti, non è contenuta in alcun elenco di cui alle norme statutarie citate. In considerazione di ciò - ed una volta raggiunta la prova dell'autonomia di questa materia grazie all'inserimento della stessa nel novellato art. 117 Cost. - deve affermarsi l'insussistenza di qualsiasi fondamento alla potestà legislativa regionale in argomento e la conseguente spettanza in via esclusiva al legislatore statale.

Con d.m. 17 novembre 2004 è stata recepita la direttiva 2003/78 dell'11 agosto 2003 della Commissione, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.

Trattasi di normativa tecnica che, per definizione, soddisfa ad esigenze unitarie a tutela della salute e del commercio.

Il Capo III della legge regionale in rassegna, quindi viola l'art. 117, commi 1 e 5 Cost. e l'art. 16 della legge n. 11/2205 da considerare norma interposta.